

Studio Legale
Avv. Antonella Di Re
Avv. Marilena Notaro
98122 Messina - Via dei Verdi n.65
Tel. 090/6409553 – Fax 090/6017070

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. E CONTESTUALE

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della prof.ssa [REDACTED]
[REDACTED] ivi residente in [REDACTED] rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato digitale nel presente procedimento dall'avv. Antonella Di Re del Foro di Messina (C.F. DRINNL70M70F158D) e dall'avv. Marilena Notaro (C.F. NTRMLN79A60H982V), ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Messina in Via dei Verdi n.65, le quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento ai seguenti indirizzi Pec: antonelladireavvocato@pec.giuffre.it; marilenanotaro@pec.it; fax 0906017070.

ricorrente

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina

resistenti

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti i



scritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in III fascia delle G.I. e in II fascia della GPS (classe di concorso A007), attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

Controinteressati

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la Provincia di Messina per la classe di concorso sotto riportata, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per i successivi anni scolastici con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.

PREMESSO CHE

La ricorrente in data 04.11.2011 ha conseguito la laurea di Primo Livello in discipline delle arti figurative, della Musica e dello Spettacolo presso l'Università degli Studi di Messina. (*doc. 1 – certificato sostitutivo di Laurea triennale*);

In data 01.07.2014 la ricorrente ha conseguito la Laurea Magistrale in Turismo e Spettacolo presso l'Università degli Studi di Messina. (*doc. 2 – certificato sostitutivo di Laurea Magistrale*);

Successivamente, in data 10.12.2021 la Prof.ssa Naselli ha svolto il percorso formativo docenti (d.m. 616) conseguendo i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie presso l'Università Telematica E-Campus, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15) - (*doc. 3 – conseguimento 24 CFU*);

In data 18.05.2022 la dott.ssa Naselli ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze della Provincia di Messina (*doc.4*);



La piattaforma online non ha permesso alla ricorrente, nonostante in possesso della Laurea Magistrale e 24 cfu di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendola così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

La ricorrente è quindi attualmente inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina e nella II fascia Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 in relazione alle classi di concorso: **A007 (DISCIPLINE AUDIOVISIVE)** e **GPS INCROCIATE SOSTEGNO II FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ADSS)**.

Orbene, in virtù della normativa primaria vigente, ingiusto deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 112/2022 secondo il quale, solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema, hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della ricorrente - limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale – che, pur essendo in possesso della laurea magistrale, dei 24 CFU è stata ingiustamente collocata in seconda fascia delle GPS ed in terza fascia delle graduatorie di istituto. Posto quanto sopra, la ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, propone il presente ricorso.

* * *

In ordine alla Giurisdizione del Tribunale del Lavoro adito

Al fine di sconfiggere prevedibili eccezioni preliminari relative alla giurisdizione dell'odierno Tribunale adito occorre rilevare che la prevalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative al diritto al collocamento in graduatoria, in quanto vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi dei



lavoratori, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n. 25840 del 2016, hanno statuito che “ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per se preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente l’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificatamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente, all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (in senso conforme Cass n. 25972/16 e Cass 21186/17).

Ed ancora, la giurisdizione viene attribuita al Giudice ordinario quando la controversia non inerisce a procedure concorsuali, bensì all’inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili (Cass, Sez Un., ordinanza 16756 del 23.7.2014; cfr Cass sez. un., n. 3032/2011; Cass sez. un. 22805/10). Tale pronuncia si pone, peraltro, in linea con un orientamento consolidato della Cassazione (Cass, sez. Un, 18479/2010, Cass. Sez. un., 17466/2009; Cass sez. un 3399/2008; Cass sez. un., 3401/2008), che ha sempre escluso l’inerenza a procedure concorsuali per l’accesso alle graduatorie permanenti.

Nel caso oggetto del presente giudizio, la domanda della ricorrente ha per oggetto la valutazione dell’equipollenza del titolo vantato all’abilitazione sicché non possono sussistere contestazioni in ordine alla giurisdizione dell’odierno Tribunale adito.

* * *



Sul fumus boni iuris

A) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *“qualifica professionale”* al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di *“titolo di formazione”* e quindi di *“qualifica professionale”* utile all’esercizio della *“professione regolamentata”*. I termini di *“abilitazione”* e/o *“idoneità”* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite *“abilitanti”* dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di *“qualifica professionale”* adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una *“formazione regolamentata”* ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in



particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, che altro non è se non un "copia e incolla" della precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

B) Nullità e/o illegittimità dell'O. M. n. 112/2022 nella parte in cui non riconosce valore abilitante della Laurea e dei 24 CFU

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5



statuisce quanto segue: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea (o titolo equipollente quale il diploma ITP) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 pure “*l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione*”. Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l’accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l’abilitazione all’insegnamento, pur prevista dall’art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso



straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro l'O.M. 112/2022, proseguendo sulla scia della precedente O.M. n. 60/2020 e il D.M. n. 781/2020, ha previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto.

Non sussiste infatti alcuna differenza per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, persistendo l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI). Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, l'art. 3 del provvedimento ministeriale n. 112/2022 stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti, prevedendo che: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del D.M. n. 112/2022 sono così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei



seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea e/o diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “*titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)*”. Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.



È bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto essendo però stata declassata in terza fascia; è evidente però come la stessa abbia pieno diritto ad essere inserita in seconda fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito da codesto Tribunale adito.

Codesto Tribunale è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d'Italia; infatti significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, anche di codesto Ecc.mo Tribunale (cfr. Ordinanza Tribunale di Messina del 18.10.2021 - **sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Messina, 02.03.2022**), ha chiarito che il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo come dimostrato dal fatto che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

A tal proposito è possibile richiamare tra le tante l' Ordinanza del 28.09.2021 con cui codesto Ill.mo Tribunale ha statuito che *“nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto, deve essere considerato titolo idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS il titolo accademico unito ai 24 CFU”*; ed ancora con Ordinanza resa nel mese di ottobre 2021 codesto Tribunale ha statuito che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale ed il conseguimento dei 24 CFU, dava diritto a pieno titolo all'inserimento all'interno della prima fascia delle GPS; con sentenza n. 424/2022 del 22.02.2022, codesto Tribunale, in armonia con le



precedenti pronunce, ha riconfermato il diritto all'inserimento in prima fascia in presenza del possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU. Quale fondamento normativo a sostegno della decisione, viene indicata la L. n. 107/2015 che disciplina la riforma del sistema nazionale d'Istruzione e formazione ed il conseguente D. Lgs n. 59/2017 che prevede come requisito di accesso non già il conseguimento di una abilitazione (TFA, PAS, SSIS), ma la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; ed ancora con la recentissima ordinanza n. 17899/2022 del 18.08.2022, codesto on.le Tribunale ha riconosciuto il valore abilitante del possesso congiunto della laurea in giurisprudenza e dei 24 CFU ed il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso di interesse della stessa. Detta pronuncia trae origine da un caso analogo a quello oggi affidato al vaglio di codesto On.le Tribunale, giacché riguarda le GPS valide per il biennio 2022/2024 ed ha considerato illegittima l'O.M. n. 112/2022.

A ciò si aggiunga che il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 35/2020 ha statuito che *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»)*”.

Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come l'odierna ricorrente, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, D.M. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it).

Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto



ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il D.M., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.

Il D.M., *in parte qua*, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].

La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (*ex multis*, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale Di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord).

Orbene la circostanza che la ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati, configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, che solo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento consente di escludere. Il legislatore di cui alla legge 107/2015, infatti, ha inteso affermare, *expressis verbis*, che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento...”*.

Il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha indicato cosa deve intendersi per titolo di abilitazione previsto dalla L. 107/2015, affermando che *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA...”*



Avendo, quindi, la normativa di rango primario equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu, non può revocarsi in dubbio che la prof.ssa Naselli, in possesso della Laurea Magistrale e dei 24 CFU specifici per le classi di concorso A007 vanta, un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In merito a ciò, si richiama una pronunzia recente del Tribunale di Messina, ordinanza del 22.12.2020, giudice dott.ssa G. Bellino, che sul punto statuisce *“Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181”*.

Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di I fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

È pur vero che lo stesso D. Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicché il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario



o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Appare, tuttavia, ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi *"titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al D.M. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni")*. Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento".

Si richiama altra giurisprudenza di merito con cui è stato riconosciuto titolo abilitante all'insegnamento il possesso della laurea congiuntamente ai 24 CFU.

Il Tribunale di Siena con ordinanza n. cronol. 2493/19, ha statuito che *in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione"*.

Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 107/2020 ha evidenziato che *"il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo*



accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.”

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa della ricorrente, che le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale “possibilità” è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso



costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Ed ancora, per rendere l'idea della condotta illecita posta in essere dal Ministero resistente, si evidenzia come codesto Tribunale ha confermato ancora una volta il proprio orientamento favorevole con sentenza n. 974 del 05.05.2022 e n. 1157 del 25.05.2022.

C) Domanda cautelare – Periculum in mora

Il ricorso presenta i requisiti necessari per la domanda cautelare. Quanto al *fumus boni iuris* il ricorso si appalesa fondato per quanto sopra argomentato ed anche in considerazione dei precedenti favorevoli, alcuni dei quali menzionati in narrativa.

Quanto al *periculum in mora* è evidente che la ricorrente subisce il gravissimo danno di non vedersi riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti, che ha come conseguenza la mortificazione delle chances occupazionali con un evidente pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

Il pregiudizio, quindi, si manifesta nell'impossibilità di far valere il valore abilitante del titolo in tutte le circostanze in cui ciò si riveli necessario per favorire le *chances* occupazionali della ricorrente, tra cui l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di I fascia, attualmente precluso alla ricorrente, con inevitabile perdita di opportunità concrete di ottenere un incarico, con conseguente depauperamento della professionalità.

Il requisito dell'urgenza è più evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno ulteriormente frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente non solo in relazione al corrente anno scolastico, ma anche in relazione al successivo. Infatti, nelle more dei tempi di un giudizio di merito, rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di aggiornare la propria posizione nella I fascia delle GPS provinciali, e nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente. In fattispecie analoga alla presente, codesto Ill.mo Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di tale pregiudizio ed il rischio concreto ed attuale della perdita dei contratti “*considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo*



così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa” (Tribunale di Messina, Sez. Lav., Ordinanza del 15.12.2021).

Tra l'altro permane l'interesse della ricorrente all'immediato inserimento in I fascia per potere avere maggiori opportunità di lavoro anche in ordine alle supplenze temporanee.

Sul punto, infatti, l'art. 11 dell'O.M. n. 112/2022 dispone che *“Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;*

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.”

Il suddetto art. 11 prevede inoltre che l'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

Nel caso di specie la ricorrente ha documentato il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs 59/2017 ed in data 02.08.2022 ha presentato la domanda per la scelta delle sedi valida anche ai fini delle supplenze temporanee.



Ne consegue che la stessa, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza.

Con il presente giudizio si chiede tra l'altro che venga riconosciuto con urgenza il valore abilitante del titolo posseduto dalla ricorrente e dalla stessa spendibile in qualsiasi momento della propria vita professionale e quindi, sia per il conferimento delle supplenze da GPS e da Graduatorie di istituto per l'anno scolastico 2022/2023.

Soccorre a fondare tale prospettazione del *periculum*, l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de "*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*" (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee "*ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*", per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività, entrambi sussistenti nell'ipotesi di specie, posto che un ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita del punteggio non recuperabile per altra via.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio.

Quando si attende, infatti, che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve



tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'istituto quale presupposto indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal periculum in mora, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità.

Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

In ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, il Giudice del lavoro di Messina, dott.ssa Rando, nella recente ordinanza del 14.01.2022 n. 999 ha statuito che *“appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato”*.



E ancora l'**ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, emessa in data 10.01.2022**, ha statuito che “....avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza..... Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrenti la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa....”.

Si richiamano inoltre le ordinanze di accoglimento di questo Tribunale del **01.07.2022, 05.07.2022, 16.08.2022 (G.L. dott.ssa Rando), 05.03.2022 (G.L. dott.ssa Bonanzinga), 10.08.2022 (G.L. Bellino), del 22.02.2022 (G.L. La Face), del 14.02.2022 (Bonanzinga), del 09.02.2022 (G.L. Totaro), ordinanza cautelare emessa da codesto Tribunale in data 18.08.2022**, ordinanza n. 25277/2019 del Tribunale di Messina.

A ciò si aggiunga che in riferimento all'anno 2022/2023 al decreto c.d. milleproroghe è stato apportato un emendamento che consente, all'art. 5ter, l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia preferibilmente all'inizio dell'a.s.; infatti, solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono.

Al di là dell'importanza dell'immissione in ruolo, è comunque di fondamentale rilevanza essere in prima fascia per evitare di perdere la possibilità di essere chiamati per l'intero anno scolastico, per le cattedre vacanti dal primo settembre, con conseguente danno sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di chance nonché per l'impossibilità di conseguire punteggio, ecc.

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART. 151 C.P.C.



Il presente ricorso dovrà essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ovverossia tutti i docenti che in virtù dell'inserimento pleno iure della ricorrente nella competente fascia delle G.P.S. e delle Graduatorie d'Istituto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio.

Considerato che nelle graduatorie approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia non si rinviene alcuna indicazione in merito alla residenza dei suddetti controinteressati né sono specificati i dati identificativi degli stessi e considerato, altresì, il loro elevatissimo numero, appare evidente che l'attività di notificazione secondo le modalità ordinarie prescritte dal codice di rito risulterebbe impossibile o, comunque, estremamente complessa. In ragione di ciò si chiede di essere autorizzati alla notifica ex art. 151 c.p.c., mediante la pubblicazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina o con le diverse modalità che codesto Ill.mo Tribunale vorrà individuare. Deve, sul punto, osservarsi che codesto Ill.mo Tribunale, in casi del tutto analoghi a quello in questione, ha autorizzato - anche sulla scorta di ravvisate esigenze di celerità che non sarebbero adeguatamente garantite dalla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - la notificazione con le modalità anzidette.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente prof.ssa Naselli Carmen, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia

IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

ai sensi del combinato disposto degli art. 669 bis e 700 c.p.c., ritenere sussistenti il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* e procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, fissando udienza di comparizione delle parti.

E VOGLIA ALTRESI'

a) In via preliminare, ritenere e dichiarare la giurisdizione del Tribunale adito;



- b) **Sempre in via preliminare**, difettando nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia qualsiasi indicazione in merito alla residenza dei docenti controinteressati nonché i loro dati personali, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) mediante la pubblicazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina o con le diverse modalità che codesto Ill.mo Tribunale vorrà individuare;
- c) **Ritenere e dichiarare**, previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 art. 3 comma 9, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, **che la ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu**;
- d) **Conseguentemente** ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della provincia di Messina (anche ai fini del relativo aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui la stessa risulta già inserita in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina.
- e) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 9 e segg. del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che - avendo la ricorrente percepito, nell'anno 2021, un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore ad € 35.240,04 - è esente dal versamento del contributo unificato.

Si allega

- 1) Certificato sostitutivo di laurea triennale rilasciato dall'Università degli Studi di Messina.
- 2) Certificato sostitutivo di laurea magistrale rilasciato dall'Università degli Studi di Messina.



- 3) Certificato conseguimento 24 CFU in materia psico-antropo-pedagogico ed in metodologie didattiche.
- 4) Domanda di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto della Provincia di Messina, inoltrata tramite istanza on line del 18.05.2022.
- 5) Domanda nomine supplenze del 02.08.2022.
- 6) Copia O.M. n. 112/2022
- 7) Graduatorie GPS II Fascia
- 8) Graduatorie GPS I Fascia.
- 9) Autocertificazione situazione reddituale.

Messina 31.10.2022

Avv. Marilena Notaro

Avv. Antonella Di Re

